

DOTTORI COMMERCIALISTI

Antonio Cortellazzo
 Enzo Nalli
 Lucio Antonello
 Armando Grigolon
 Giuseppe Perencin
 Gianfranco Peracin
 Antonio Guarnieri
 Anna Domenighini
 Susanna Galesso
 Andrea Cortellazzo
 Franco Di Ciaula
 Francesco Zanotto
 Salvatore Basile
 Sarah Benettin
 Fabiola Mietto
 Rita Nalli
 Pietro Freddo
 Elena Nembrini
 Maria Piovan
 Alice Tuccillo
 Leonardo Antonello
 Lucia Busini
 Giacomo Disarò
 Elisa Pistore
 Alice Cerato
 Mauro Tosato
 Silvia Tamiazzo
 Giuseppe Salce

AVVOCATI

Anna Soatto
 Giovanni Tagliavini
 Giacomo Olivati
 Viviana Barbiero
 Nicola Soave

DOTTORI IN ECONOMIA

Francesco Mangione
 Antonio De Polo



Padova, 10 aprile 2020

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare 13/2020

Misure normative per fronteggiare l'emergenza "coronavirus" (COVID-19). Aspetti fiscali del DL 23/2020 c.d. "Liquidità".

Gentile Cliente,

facciamo seguito alle precedenti circolari per segnalare che, nel c.d. Decreto "Liquidità" (DL n. 23 del 8 aprile 2020, in vigore dal 9 aprile 2020), il Governo italiano, per fronteggiare il diffondersi del c.d. Coronavirus (COVID-19), ha previsto ulteriori misure attinenti i versamenti e le scadenze fiscali. Nella presente circolare sono evidenziate le misure più rilevanti e di immediata applicazione per le imprese.

1. Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (art. 18).

Il D.L. 23/2020 prevede delle misure di sospensione e proroga dei versamenti **in scadenza** rispettivamente **ad aprile e a maggio** riservate, in particolare, agli esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33% (o al 50% per i soggetti di maggiori dimensioni)**, riepilogati nella tabella che segue.

Per accedere alla sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile è necessario verificare la riduzione del fatturato o dei corrispettivi relativi a marzo 2020 rispetto a marzo 2019, mentre per i versamenti in scadenza a maggio si fa riferimento alla riduzione di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. La grandezza di riferimento per il calcolo della riduzione è il fatturato/corrispettivi ai fini IVA e non i ricavi o compensi di competenza del periodo.





Soggetti interessati	Versamenti sospesi
Soggetti con (condizioni cumulative): <ul style="list-style-type: none"> • <u>ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro</u> nel periodo d'imposta precedente al 08/04/2020 (anno 2019 per i soggetti "solari"); • una <u>riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%</u>. 	Versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020: <ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte relative ai soli redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 DPR 600/1973); le altre ritenute non sono sospese;
Soggetti di maggiori dimensioni con (condizioni cumulative): <ul style="list-style-type: none"> • <u>ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro</u> nel periodo d'imposta precedente al 08/04/2020 (anno 2019 per i soggetti "solari"); • una <u>riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%</u>. 	<ul style="list-style-type: none"> • trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; • IVA (debito da liquidazione marzo 2020, aprile 2020, primo trimestre 2020); • contributi previdenziali e assistenziali; • premi per l'assicurazione obbligatoria.
Soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione <u>dopo la data del 31/03/2019</u> .	
Soggetti con (condizioni cumulative): <ul style="list-style-type: none"> • <u>domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza</u> (a prescindere dal volume di ricavi o compensi nel periodo d'imposta precedente); • una <u>riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%</u>. 	Versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020: <ul style="list-style-type: none"> • IVA (debito da liquidazione marzo 2020, aprile 2020, primo trimestre 2020).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in unica soluzione **entro il 30/06/2020** oppure con rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

A favore dei soggetti che non rientrano nella nuova sospensione sopra descritta, sono comunque confermate le sospensioni per "settore di attività" previste **per i soli versamenti in scadenza ad aprile**, di cui all'art. 8, co. 1, del D.L. 9/2020 (settore del turismo e attività ricettive) e all'art. 61, co. 1 e 2 DL 18/2020 (altri settori più colpiti, esemplificati dalle Risoluzioni Agenzia Entrate 12 e 14/2020). Si rinvia in merito a nostra Circolare 7/2020.

Non è prevista la sospensione per i versamenti delle ritenute per redditi di lavoro autonomo e assimilati e intermediari di commercio e assimilati, salvo quanto chiarito al punto che segue.

2. Disapplicazione delle ritenute dei lavoratori autonomi e assimilati e degli intermediari del commercio (art. 19).

Per i lavoratori autonomi o assimilati e gli intermediari del commercio (commissionari, agenti, mediatori, rappresentanti di commercio, procacciatori d'affari, ecc.), assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli art. 25 e 25-bis DPR 600/1973, è **prorogata la facoltà di sospendere le ritenute** stabilita dal precedente art. 62, co. 7, DL 18/2020. Il percipiente verserà le ritenute sospese senza applicazione di sanzioni e interessi in unica soluzione **entro il 31/07/2020** oppure con rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da luglio 2020.

Nella tabella che segue si riepilogano i soggetti interessati, i versamenti sospesi e gli adempimenti connessi.



Soggetti interessati	Versamenti sospesi e adempimenti connessi
<p>Sospensione (opzionale), per lavoratori autonomi o assimilati, ed intermediari del commercio, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente al 17/03/2020 (2019 per i soggetti “solari”); nel mese precedente non devono avere sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 	<p>Ritenuta d’acconto sui ricavi e compensi percepiti tra il 17/03/2020 e il 31/05/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tali ricavi e compensi non sono assoggettati alle ritenute d'acconto ex-artt. 25 e 25-bis DPR 600/1973; I percipienti nella propria fattura, omettono l’indicazione della ritenuta (blocco “DatiRitenuta” per la fattura elettronica) e dichiarano «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020» (blocco “Causale” per la fattura elettronica); Il sostituto d’imposta, a fronte della suddetta dichiarazione, non effettua (né versa) la ritenuta, ma è tenuto al pagamento del compenso al lordo della ritenuta stessa; Il percipiente verserà l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta.

3. Rimessione in termini per i versamenti in “mini-proroga” al 20 marzo 2020 (art. 21).

L’art. 60 del D.L. 18/2020 aveva previsto una “**mini-proroga al 20 marzo 2020**” dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020. Il D.L. 23/2020 ha disposto che saranno considerati comunque tempestivi, senza il pagamento di sanzioni e interessi, i versamenti che dovevano effettuarsi entro il 20 marzo, **se effettuati entro il 16 aprile 2020**.

4. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26).

È introdotto, a regime, un **differimento del termine di versamento dell’imposta di bollo** sulle fatture elettroniche emesse, senza applicazione di sanzioni e interessi, **sulla base dell’importo dell’imposta di bollo dovuta**.

Imposta di bollo	Scadenza
Imposta di bollo sulle fatture emesse nel 1° trimestre di importo inferiore a 250 euro	20 luglio (termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel 2° trimestre)
Imposta di bollo sulle fatture emesse nel 1° e nel 2° trimestre di importo complessivamente inferiore a 250 euro	20 ottobre (termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel 3° trimestre)

Qualora l’imposta di bollo sulle fatture emesse nel 1° trimestre sia d’importo pari o superiore a 250 euro, il termine di versamento è confermato al 20 aprile. Sono confermati i termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel 3° trimestre (20 ottobre) e nel 4° trimestre (20 gennaio dell’anno successivo).

5. Metodo previsionale acconti giugno (art. 20).

Non si applicano le sanzioni e gli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP per l’anno 2020, se l’importo versato **non risulta inferiore all’ottanta per cento (80%)** dell’imposta effettiva dovuta per il periodo.



La disapplicazione delle sanzioni si riferisce al versamento degli acconti relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (anno 2020, per i soggetti “solari” con scadenze al momento confermate al 30/06/2020 e 30/11/2020).

6. Credito d'imposta per l'acquisto di DPI nei luoghi di lavoro (art. 30).

È stato ampliato l'ambito oggettivo del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall'articolo 64 del D.L. 18/2020. La disposizione ha previsto che l'agevolazione trovi applicazione anche per le spese, sostenute nell'anno 2020, relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dal rischio di contagio (tra le spese agevolabili, potrebbero rientrare a titolo esemplificativo gli acquisti di: mascherine chirurgiche, ffp2 e ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, barriere, pannelli protettivi, detergenti mani e disinfettanti).

Il credito d'imposta è stabilito nella misura pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un valore massimo del credito di 20.000 euro per ciascun beneficiario, a cui corrisponde una spesa massima pari a 40.000 Euro. I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione saranno stabiliti da un decreto del MISE, di concerto con il MEF, che sarà emanato entro il 15.04.2020.

7. Termini di consegna e di trasmissione telematica della certificazioni uniche 2020 (art. 22).

Il termine entro il quale il sostituto d'imposta deve consegnare agli interessati le CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, scaduto il 31 marzo, è differito al 30 aprile esclusivamente per l'anno 2020.

Non verranno applicate sanzioni nel caso in cui le CU contenenti esclusivamente redditi dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, saranno trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Resta ferma la scadenza del 31 ottobre (termine attualmente stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta – Mod. 770) per la trasmissione in via telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

8. Proroga della validità dei DURF emessi nel mese di febbraio 2020 (art. 23).

L'Agenzia delle Entrate (con provvedimento n. 54730/2020 del 06/02/2020) aveva approvato il modello di certificazione (DURF) che permette alle imprese “virtuose”, in possesso dei requisiti di cui all'art. 17-bis , comma 5, D.lgs. n. 241/1997, di non applicare la nuova disciplina in materia di ritenute negli appalti. Il D.L. 23/2020 ha esteso la validità fino al 30.06.2020 dei certificati DURF rilasciati entro il 29 febbraio 2020.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e necessità di supporto.

Cordiali saluti.